

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 599)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, SALVATERRA, MARCHETTI, MEZZAPESA, GIOVANNIELLO, BEVILACQUA, DEL NERO, MANENTE COMUNALE e MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1977

Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per quanto concerne le maggiorazioni nel computo dei servizi in particolari casi, non prevede il servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole italiane delle isole dell'Egeo.

Tale servizio è stato sempre riconosciuto, al pari dei servizi indicati nell'articolo 24 del predetto decreto, in sede di attribuzione di benefici per maggiorazione di servizi.

Attesi i motivi di perequazione a base del presente disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è così modificato:

« Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:

a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-33, nelle scuole

le, anche non classificate, site nelle località delle province di Trento e di Bolzano, indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127;

b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-41, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai Provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e di Malborghetto;

c) come insegnante elementare nelle scuole italiane delle isole dell'Egeo;

d) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a), b) e c) ».